

CONCORDATO

FRA LA

Federazione delle Società d'assicurazione

E LA

Associazione fra gli Agenti di privati Istituti di assicurazione

Milano, 20 giugno 1920.

Fra la **Federazione delle Società d'assicurazione** che dichiara di agire per le seguenti Compagnie: Compagnia di Milano — Cooperativa Italiana Incendi — Assicurazioni Generali di Venezia — Anonima Infortuni — Protectrice — Cassa Navale (infortuni e incendio) — Zurigo — Fondiaria Incendio — Fondiaria infortuni — Alleanza — Ausonia — Assicuratrice Italiana — Riunione Adriatica — Unione Mediterranea — Cattolica — Sichertà — Fiducia — Basilese — Vittoria — France — Foncière — Anonima di Torino — Previdente — Savoia e la **Associazione fra gli Agenti di privati Istituti di Assicurazione**, che dichiara di stipulare per i propri Soci Agenti delle Compagnie sopra indicate;

con riferimento al Memoriale in data 1° settembre 1919 presentato dall'Associazione fra gli Agenti:

si è convenuto quanto segue:

ARTICOLO I.

Riconoscimento dell'Associazione. La Federazione delle Società di assicurazione riconosce la Associazione fra gli Agenti di privati Istituti di assicurazione.

Si intende che la Associazione si propone, tutelando gli interessi generali della classe, la collaborazione sincera con le Compagnie nel comune vantaggio.

E' esclusa la ingerenza della Associazione nelle questioni di carattere tecnico della industria e nelle quesioni singole che non abbiano riflessi d'ordine generale.

ARTICOLO II.

Indennizzo. — Nel caso di cessazione del mandato di un Agente dopo non meno di 5 anni di gestione, l'Agente ha diritto ad un indennizzo nei modi e termini di cui appresso.

La corresponsione dell'indennizzo anche dopo il termine dei 5 anni è esclusa nei casi seguenti:

a) dimissioni volontarie per passaggio ad altra Compagnia esercente gli stessi rami, o per assumere un ufficio o mansioni che contrastino con gli interessi della Compagnia abbandonata;

b) revoca per giusta causa; peraltro se l'unica causa della revoca sia la deficienza di produzione nuova, rimane fermo il diritto all'indennizzo;

c) morte senza eredi che non siano parenti fino al 2° grado o non siano persone a carico del defunto;

d) sostituzione dell'Agente cessante con membri della famiglia o con persone presentate dagli interessati, sempre però col benessere della Compagnia.

Calcolo dell'indennizzo. — L'indennizzo viene calcolato sulla base dell'incremento apportato dall'Agente al portafoglio.

L'incremento consiste nella differenza tra il monte premi (cumulo premi da esigere, addizionali comprese, ma esclusa la tassa governativa) esistente alla chiusura dell'esercizio immediatamente precedente quello in cui avviene la cessazione dell'Agente stesso ed il monte premi esistente alla chiusura dell'esercizio immediatamente precedente quello in cui avvenne la nomina.

Dalla differenza fra i due monti premi va dedotta una percentuale per arretrati e storni, la cui misura sarà del 20% pel ramo incendio e 33 1/3 % pel ramo infortuni diritto comune (individuali e responsabilità civile).

La percentuale da applicarsi a favore dell'Agente sulla cifra d'incremento netto dalla deduzione di cui sopra, sarà la seguente (computata a scaglioni):

Fino a L. 50.000	il 4 %
Da » 50.000 a L. 150.000	il 3 %
» » 150.000 a » 300.000	il 2 %
» » 300.000 a » 500.000	l' 1.50 %
Oltre le » 500.000	l' 1 %

Le percentuali in tale tabella esposte verranno aumentate del 50 % per gli Agenti professionisti. Si intende per Agente professionista quegli che dedica la massima parte del suo tempo e della sua attività all'industria assicurativa, e che non eserciti alcuna altra professione o commercio o industria all'infuori di quella di Agente di assicurazione. E' però ammessa in un Agente la rappresentanza anche di più di una Compagnia, purchè tale Agente abbia ottenuto la preventiva autorizzazione dalla Compagnia o Società che deve liquidare l'indennizzo.

Allorquando la determinazione del monte premi non sarà contabilmente possibile, si assumerà come base di calcolo un monte premi convenzionale che così si stabilisce:

a) nel caso sia imprecisato il monte premi all'inizio della gestione esso sarà calcolato applicando all'importo complessivo dei premi incassati in quell'anno l'eguale proporzione esistente fra il monte premi conosciuto e l'importo complessivo degli introiti dell'anno al quale questo monte premi si riferisce;

b) qualora sia anche imprecisato l'incasso annuale relativo, si procederà al calcolo di quest'ultimo in base agli introiti degli anni successivi regolarmente contabilizzati facendo un'opportuna proporzione in base al numero degli anni ed ai progressi di anno in anno realizzati.

In caso di passaggio di importante territorio e rispettivo portafoglio premi avvenire da un'altra Agenzia (non limitato a qualche singola polizza) avvenuto durante il periodo preso ad esame, per il calcolo dell'eventuale indennizzo sarà da escludersi, per l'Agenzia assuntrice, il monte premi trasferito all'atto del detto passaggio.

All'incontro, se nel periodo preso ad esame fosse stata sottratta ad una Agenzia una parte del territorio e del rispettivo portafoglio (non qualche singolo Comune o

qualche singola polizza) sarà tenuto calcolo, a vantaggio dell'Agenzia predetta, della diminuzione del portafoglio premi avvenire verificatasi per tale circostanza, sulla base dello storno premi avvenire seguito all'atto dello stralcio. Ciò quando il Rappresentante non abbia ricevuto qualche speciale compenso in cambio di tale diminuzione di portafoglio.

Pagamento dell'indennizzo. — L'indennizzo così calcolato sarà pagabile all'Agente in sei rate annuali. Però:

a) sarà pagato senz'altro e senza trattenuta alcuna agli eredi in caso di morte in gestione dell'Agente;

b) sarà scontabile su domanda dell'interessato, al tasso ufficiale del momento della Banca d'Italia in caso d'invalidità;

c) in caso di morte dell'Agente nel periodo di corresponsione dell'indennizzo annuale, la rimanenza verrà corrisposta agli eredi in una sola rata per il residuo termine;

d) sarà soppresso se l'Agente passi ad altra Compagnia esercente gli stessi rami o assuma attività, uffici o mansioni che contrastino con gli interessi della sua ex-Rappresentanza.

Nel caso che taluna delle Compagnie abbia istituito una Cassa di pensione o di previdenza a favore dei propri Agenti, l'indennizzo liquidato a termine del presente Concordato verrà ridotto degli importi liquidati agli Agenti su tale Cassa per le somme corrispondenti ai soli versamenti fattivi dalle Compagnie.

Il compenso all'Agente od ai suoi eredi sarà pagato dopo chiusi i conti relativi alla gestione e quando l'eventuale debito da essi risultante a carico dell'Agente non superi l'importo effettivo della cauzione depositata presso la Compagnia.

Quando si tratti di gestione affidata in solido a più Rappresentanti, l'eventuale indennizzo da liquidarsi sarà devoluto agli stessi nella proporzione preventivamente fra i medesimi concordata e stata comunicata alla Società o determinata in seguito ad accordi. Se taluno di essi viene confermato o riassunto dalla Compagnia, (fermi restando, beninteso, i diritti di anzianità in lui maturati) solo agli uscenti verrà liquidata la parte di indennità che loro spetta; e il diritto di rivalsa di cui in appresso si eserciterà sui nuovi, compresi i confermati o riassunti in carica.

Rivalsa. — E' riconosciuto alla Compagnia il diritto di rivalsa verso gli Agenti subentranti per l'indennizzo dovuto agli Agenti cessati o loro aventi causa, e ciò al netto dell'importo eventualmente dovuto dalle Compagnie per effetto di esistenti Casse pensioni o di previdenza, di cui al capoverso precedente.

ARTICOLO III.

Indennizzo per revoca del mandato dopo dieci anni di gestione. — Premessa la conferma che la revoca del mandato ad un'Agente che non abbia compiuto i cinque anni di gestione, non dà diritto a questi ad alcun indennizzo, e che nei confronti dell'Agente che abbia compiuti i cinque anni di gestione, la cessazione del mandato,

nel modo e nei termini di cui sopra, fa obbligo alle Compagnie di corrispondere a tale Agente l'indennizzo portato dalla tabella:

E' stabilito un ulteriore indennizzo a favore dell'Agente, che, avendo compiuto dieci anni di gestione, sia dimesso dalla Compagnia senza giusta causa o per motivo dovuto a deficienza di produzione nuova.

Tale indennizzo, indipendente da quello portato dalla tabella di cui sopra, sarà pari al 5% della provvigione globale netta di un anno (cioè al netto di storni o rimborsi provvigioni in conseguenza di annullazioni o riduzioni di contratti stabilita in base alla media dell'ultimo quinquennio, aumentabile del 5% per ogni anno o frazione d'anno oltre i dieci, sino a raggiungere la misura massima del 50% delle provvigioni globali dell'ultimo esercizio.

Rami cui si riferiscono gli accordi di cui sopra. — I punti come sopra concordati si riferiscono ai rami INCENDIO ED INFORTUNI DIRITTO COMUNE (individuali e responsabilità civili).

Si dà atto:

che la Previdente, agli effetti dell'applicazione di quanto è determinato dal presente accordo, considera l'inizio del portafoglio dal giorno della nomina degli Agenti di essa Società la Previdente, con esclusione del portafoglio della Società Danubio;

che la Paterna aderisce in massima al Concordato, pur riservandosi di applicarlo mediante convenzioni speciali coi singoli Agenti per determinare la misura della indennità in rapporto all'elevata provvigione già corrisposta.

Per la Federazione delle Società d'assicurazione:

Firmati: ing. PAVIA - avv. POGGI - E. MACKENZIE - ing. GARBIN - avv. REDENTI.

Per la Associazione fra gli Agenti di privati Istituti di assicurazione:

Firmati: C. BRAMBILLA - C. BOCCHI - DONATO BACHI - RICCARDO DE ANGELI - A. SASSI - ing. LUIGI PAZZINI